



Sentenza

n. 103 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Primo
Referendario, dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di
Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **63073** del registro di Segreteria,
introdotto con ricorso depositato in data 30 novembre 2023 e
proposto dal Sig. -(C.F. -), nato a - e residente in -, rappresentato
e difeso degli Avv.ti Francesco Massa (C.F.
MSSFNC60B05D969Y; indirizzo PEC -
francesco.massa2@ordineavvgenova.it) e Luca Leonardi (C.F.
LNRLCU83T20D969V; indirizzo PEC -
luca.leonardi@ordineavvgenova.it) del Foro di Genova, ai cui
indirizzi PEC è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;

contro

- **INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep.
n. 37875/7313 del 22 marzo 2024 del notaio Roberto Fantini di
Roma, depositata presso la Segreteria di questa Sezione, dagli
Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, con i
medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell'art.
28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

- **Ministero della Difesa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dal Direttore Generale *pro tempore* o suo delegato, elettivamente domiciliato presso la sede di Roma, Viale dell'Esercito n. 178-186, PEC: previmil@postacert.difesa.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 22 maggio 2024 - celebrata con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Simonetta Sieni – l'Avv. Luca Leonardi per il ricorrente, presente altresì in aula personalmente il Sig. -, e l'Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS, nessuno presente per il Ministero della Difesa.

PREMESSO IN FATTO

I. Con ricorso depositato in data 30 novembre 2023 il Sig. -adiva questo Giudice delle pensioni, rassegnando le seguenti conclusioni:

“- accertare che la lombalgia e la lombosciatalgia, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono ascrivibili alla settima categoria di cui alle tabelle allegate al DPR 915/1978 e sono dunque rilevanti ai fini della liquidazione della pensione privilegiata;

- per l'effetto, accertare che, in ragione della coesistenza di una patologia ascritta alla ottava categoria (linfoma) e di una ascritta alla settima, la pensione privilegiata deve essere parametrata

tenendo conto del loro cumulo e conseguentemente liquidata come

"sesta categoria";

- in subordine, accertare la corretta categoria alla quale devono essere ascritte la lombalgia e la lombosciatalgia e riconoscere il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata della corrispondente categoria;

- accertare che il diritto alla percezione della pensione privilegiata è sorto il 1° novembre 2012 o, in subordine, in un diverso momento, comunque anteriore al 1° dicembre 2020, che sarà ritenuto corretto sulla base dei documenti depositati in giudizio;

· accertare che gli interessi e la rivalutazione monetaria debbono farsi decorrere dal 1° novembre 2012 o, in subordine, dalla diversa data, anteriore al 23 maggio 2021, che sarà ritenuta corretta;

- condannare le Amministrazioni intimare al pagamento di quanto dovuto con arretrati, interessi e rivalutazione.

Con vittoria delle spese e degli onorari del presente giudizio”.

II. In data 29 aprile 2024 si costituiva in giudizio INPS, concludendo per il rigetto integrale del ricorso in quanto infondato e, in ogni caso, la dichiarazione di prescrizione del “*preteso credito per somme arretrate, interessi legali e rivalutazione monetaria per prescrizione quinquennale*”, con vittoria delle spese.

III. In data 6 maggio 2024 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, concludendo per “*il rigetto del ricorso in quanto*

infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze di lite ex art. 91 e segg. del c.p.c. che si quantificano in complessivi € 500,00”.

IV. All’odierna udienza pubblica, l’Avv. Leonardi per il ricorrente e l’Avv. Micheli per INPS si riportavano ai documenti ed insistevano per l’accoglimento delle rispettive conclusioni in atti. Nessuno interveniva per il Ministero della Difesa, regolarmente costituito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima domanda proposta dal Sig. -con il ricorso in epigrafe riguarda l’accertamento dell’ascrivibilità tabellare delle infermità di lombalgia e lombosciatalgia, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, anche ai fini dell’attribuzione, per cumulo, di una diversa categoria alla pensione privilegiata attualmente in godimento.

La documentazione amministrativa e sanitaria versata agli atti fornisce a questo Giudice elementi sufficienti per confermare la correttezza delle determinazioni adottate dall’Amministrazione in merito alla non ascrivibilità tabellare della patologia di lombalgia e lombosciatalgia, concludendo per l’insussistenza in capo al Sig. -del diritto al cumulo della predetta patologia ai fini dell’attribuzione di una diversa categoria alla pensione privilegiata attualmente in godimento, senza necessità di ulteriori accertamenti medico-legali.

In particolare, dal verbale della CMO di Firenze del 14 settembre

2021 (allegato *sub doc. 16* al ricorso) risulta uno stato di colonna vertebrale in linea con l'età del soggetto (43 anni alla data degli accertamenti): le flessioni sono limitate solo ai gradi estremi e anche il test di Lasegue è lievemente positivo solo ai massimi gradi.

Con riferimento agli esiti degli esami strumentali, è di particolare rilievo il referto dell'elettromiografia delle arti inferiori dell'8 giugno 2021 *“che conclude per esame nella norma con iniziale sofferenza neurogena in L4-L5 ed >L5-S1”*.

Infatti, il referto della risonanza magnetica del 3 giugno 2021 che ravvisa una *“stenosi del canale rachideo [con] discopatie multiple lombo-sacrali”* non è di per sé significativo ai fini di determinare il grado di compromissione funzionale, né il livello della correlata sintomologia algica, in quanto entrambi condizionati dall'impatto – in ipotesi anche nullo – delle lesioni degenerative dell'apparato scheletrico sulle terminazioni nervose.

Peraltro, è indispensabile evidenziare che sia l'esame obiettivo sia gli accertamenti strumentali (la risonanza magnetica e l'elettromiografia) descrivono lo stato di salute del Sig. -a distanza di 9 anni dalla domanda di riconoscimento della pensione privilegiata in relazione alla lamentata *“lombosciatalgia acuta... con impossibilità alla deambulazione autonoma”* di cui pertanto deve essere constatata un'integrale remissione.

Infatti, la presenza di alcuni segni di *“iniziale sofferenza neurogena”* nella zona lombare in un soggetto ultraquarantenne

– pur trattandosi di una patologia che richiede adeguati interventi sullo stile di vita ed, eventualmente, cure fisioterapiche, anche al fine di prevenire l’aggravamento della stessa, e pur potendo determinare episodi di sintomatologia algica acuta – risulta del tutto compatibile con la normale degenerazione della colonna vertebrale dovuta all’avanzare dell’età.

Il mancato riconoscimento dell’ascrivibilità tabellare delle infermità di lombalgia e lombosciatalgia comporta l’assorbimento di tutte le ulteriori domande conseguenti.

2. Risulta, invece, fondata la seconda domanda, relativa all’accertamento del diritto del Sig. -a percepire il trattamento di pensione privilegiata attualmente in godimento con decorrenza dal 1 novembre 2012.

Dalla documentazione in atti risulta che in data 24 ottobre 2012 l’interessato aveva presentato, con la consegna a mano e la contestuale acquisizione al protocollo, al Centro Documentale di Genova, Settore Provvedimenti Medico Legali, l’istanza di “essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari ai fini del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio” delle “infermità/lesioni” descritte nella stessa, con la contestuale richiesta di concessione di “benefici di legge” specificati come “pensione privilegiata ordinaria” e “equo indennizzo” (allegato sub doc. 2 al ricorso).

Nell’istanza presentata in ottobre 2012 il Sig. -rappresentava i fatti relativi sia all’infermità di linfoma sia a quella di lombalgia

e lombosciatalgia.

Tuttavia, con il decreto del 12 aprile 2016, n. 107 (allegato *sub* doc. 2 al ricorso) il Ministero della Difesa ha riconosciuto al Sig. -, in relazione all'indennità di linfoma, solo l'indennizzo previsto dalla legge sulle vittime del dovere, richiesto con una diversa istanza del 26 ottobre 2012 inviata via raccomandata A/R (allegato *sub* doc. 10 al ricorso).

Infine, all'esito del contenzioso promosso dal Sig. -dinanzi agli organi di giustizia civile ed amministrativa, e di diversi solleciti in via amministrativa, con il decreto dell'11 aprile 2023 il Ministero della Difesa ha riconosciuto all'odierno ricorrente la pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria per l'infermità di linfoma (e gli esiti cicatriziali della sua asportazione), tuttavia con decorrenza dal 1 dicembre 2020.

L'art. 2 del R.D.L. n. 295/1939 specifica la decorrenza della prescrizione quinquennale in materia pensionistica "*dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato*" (comma 4), con l'interruzione della prescrizione da "*istanza... in via amministrativa*" (comma 5).

Pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione ritualmente formulata dall'INPS (e solo accennata nelle difese del Ministero della Difesa, tanto da rendere dubbia la sua rituale presentazione, trattandosi di un'eccezione in senso proprio), in quanto la decorrenza della prescrizione non poteva essere

anteriore alla data dell'adozione del provvedimento finale, datato 11 aprile 2023.

Inoltre, non possono essere poste a carico del ricorrente le conseguenze della costituzione da parte del Ministero della Difesa della posizione assicurativa AGO presso INPS alla cessazione dal servizio, effettuata con decreto n. 57 del 5 ottobre 2010 senza alcuna adeguata informativa al ricorrente in merito alla necessità di effettuare l'opzione al fine di poter accedere al trattamento privilegiato.

Peraltro, è del tutto coerente che il Sig. -non poteva essere in condizione di esercitare la relativa opzione prima del riconoscimento da parte del Ministero della Difesa dei requisiti per l'accesso alla pensione privilegiata.

Di conseguenza, gli effetti dell'opzione esercitata in pendenza del procedimento amministrativo di riconoscimento della pensione privilegiata non possono che retroagire alla data iniziale dell'avvio del procedimento medesimo.

All'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento di pensione privilegiata attualmente in godimento con decorrenza dal 1 novembre 2012 segue la condanna del Ministero della Difesa – quale ordinatore primario della spesa e soggetto cui è imputabile l'errore nella determinazione della decorrenza del trattamento pensionistico del ricorrente – al pagamento degli arretrati pensionistici relativi al periodo dal 1 novembre 2012 al 30 novembre 2020, con gli interessi nella

misura legale e la rivalutazione monetaria – quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

3. La parziale soccombenza reciproca nei rapporti tra le parti costituite giustifica la compensazione delle spese

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. -:

1. Accerta la non ascrivibilità alla Tabella A di cui al D.P.R. n. 834/1981 delle infermità di lombalgia e lombosciatalgia;

2. Accerta il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di pensione privilegiata attualmente in godimento con decorrenza dal 1 novembre 2012;

3. Condanna il Ministero della Difesa al pagamento degli arretrati pensionistici relativi al periodo dal 1 novembre 2012 al 30 novembre 2020, con gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria – quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

4. Spese compensate.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga disposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 relativa all'omissione, in caso di diffusione, dei dati identificativi del ricorrente.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 maggio 2024.

IL GIUDICE

dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 11/11/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente